

N. 1286-466-497-520-536-653-730  
767-791-801-856-955-1104-1224-B

# CAMERA DEI DEPUTATI

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI TRASPORTI  
(SIGNORILE)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO  
(SCALFARO)

E COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI  
(NICOLAZZI)

E

## PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOCCHI, BERNARDI ANTONIO, BOCHICCHIO SCHELOTTO, CANNELONGA, CIANCIO, COMINATO, GRADI, GROTTOLA, PERNICE, PROIETTI, RICCARDI, RIDI, RONZANI, FILIPPINI; BRICCOLA, FERRARI SILVESTRO, VISCARDI, CATTANEI, BRUNI, RUSSO FERDINANDO, FORNASARI, DEL MESE, BERNARDI GUIDO, ZOSO; SERRENTINO, BATTISTUZZI; LUCCHESI, SCAIOLA, BIANCHI, CASINI PIER FERDINANDO, CARRUS, CORSI, CONTU, FIORI, FRANCHI ROBERTO, MERLONI, ZOPPI; MORA, MERLONI, NUCCI MAURO, ZUECH, MEROLLI, PELLIZZARI, ROSSI, PAGANELLI, ORSINI GIANFRANCO, ZOLLA; BRUNI, SANGALLI, MENEGHETTI, MEMMI, MISASI, MASTELLA, NICOTRA, BIANCHINI, FORNASARI; USELLINI, COLUCCI, SERRENTINO, BORRI, PATRIA; LUSSIGNOLI, ANSELMI, ARMELLIN, BALZARDI, BAMBI, BIANCHI, BONFERRONI, BORRI, BROCCA, CACCIA, CASATI, CITARISTI, COLONI, COMIS, CONTU, CRISTOFORI, FALCIER, FERRARI SILVESTRO, FIORI, FOTI, GAROCCHIO, GIGLIA, LATTANZIO, LIGATO, MALVESTIO, MELELEO, MEMMI, NAPOLI, NENNA D'ANTONIO, NUCCI MAURO, ORSENIGO, PICANO, PONTELLO, PORTATADINO, QUARENGHI, QUIETI, RICCIUTI, RIGHI, RINALDI, ROCELLI, ROSSATTINI, ROSSI, RUSSO FERDINANDO, RUSSO GIUSEPPE, RUSSO VINCENZO, SANTUZ, SANZA, SARTI ADOLFO, SENALDI, SILVESTRI, SINESIO, TANCREDI, TEDESCHI, URSO, VISCARDI, VITI, ZOLLA, ZOPPI, ZUECH; FUSARO, DUTTO, ERMELLI CUPELLI, GERMANA, MONDUCCI, NUCARA; BALZAMO; RIZZO; BAGHINO, PARLATO, MATTEOLI, TASSI, MENNITTI; d'iniziativa del CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA; d'iniziativa dei deputati RUBINO, NICOTRA, RAVASIO, REBULLA

**APPROVATI, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA X COMMISSIONE  
PERMANENTE (TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE - MARINA  
MERCANTILE - POSTE E TELECOMUNICAZIONI) DELLA CAMERA  
DEI DEPUTATI**

*nella seduta del 6 giugno 1984*

**MODIFICATO DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI  
PUBBLICI, COMUNICAZIONI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta dell'11 dicembre 1985 (Stampato n. 811)*

**Obbligo dell'uso del casco protettivo per gli utenti di moto-  
cicli, ciclomotori e motocarrozette; estensione ai motocicli  
e ciclomotori dell'obbligo del dispositivo retrovisivo**

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 13 dicembre 1985*

**TESTO**

**APPROVATO DALLA X COMMISSIONE  
PERMANENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

**Obbligo dell'uso del casco protettivo da  
parte dei conducenti di motocicli, ciclo-  
motori e motocarrozette.**

**ART. 1.**

**E fatto obbligo di indossare un casco  
protettivo conforme ad un tipo omologato  
dal Ministero dei trasporti:**

**1) ai conducenti e passeggeri di mo-  
tocicli e motocarrozette con cilindrata  
maggiore ai 125 centimetri cubi;**

**TESTO**

**MODIFICATO DALLA VIII COMMISSIONE  
PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

**Obbligo dell'uso del casco protettivo per  
gli utenti di motocicli, ciclomotori e  
motocarrozette; estensione ai motocicli  
e ciclomotori dell'obbligo del dispositi-  
vo retrovisivo.**

**ART. 1.**

**E fatto obbligo di indossare durante la  
circolazione un casco protettivo conforme  
ad uno dei tipi omologati secondo le nor-  
me stabilite dal Ministero dei trasporti:**

**1) ai conducenti, di età inferiore a 18  
anni, di ciclomotori di cui all'articolo 24  
del testo unico sulla circolazione stradale,**

2) ai conducenti e passeggeri di motocicli con cilindrata fino a 125 centimetri cubi ed ai conducenti di ciclomotori che non abbiano superato i 18 anni.

Ove la circolazione si svolga fuori dai centri abitati l'obbligo di indossare il casco è generale.

Ai fini dell'applicazione della presente legge restano ferme le competenze degli enti proprietari della strada e dei sindaci di cui agli articoli 3 e 4 del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Sono esclusi dall'obbligo di indossare un casco protettivo gli utenti di motocicli a tre ruote muniti di copertura o adibiti al trasporto di merci e cose e gli utenti di motocarrozette che siano portatori di *handicap*.

Resta fermo il divieto di trasporto di un secondo passeggero sui ciclomotori e sui motocicli non targati e restano altresì ferme le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152.

#### ART. 2.

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi.

Le caratteristiche dei caschi protettivi e le modalità di omologazione dovranno essere in armonia con i regolamenti emanati in materia dall'ufficio europeo delle Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa.

Qualora le caratteristiche e le modalità di cui al precedente comma siano oggetto di direttive del Consiglio della Commissione delle Comunità economiche euro-

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

2) ai conducenti e passeggeri di motoveicoli di cui all'articolo 25 del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

**Soppresso.**

**Soppresso.**

Sono esclusi dall'obbligo di indossare un casco protettivo gli utenti dei ciclomotori a tre ruote e dei motoveicoli di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 25 del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

**Soppresso.**

#### ART. 2.

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi, tenendo conto, per quelli destinati ai conducenti di ciclomotori, delle limitate prestazioni di tali veicoli.

Le caratteristiche dei caschi protettivi e le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione ed i controlli dovranno essere in armonia con i regolamenti emanati in materia dall'ufficio europeo delle Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa.

*Identico.*

pée recepite in Italia, queste ultime vengono applicate, salva la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 27 dicembre 1973, n. 942.

Per l'omologazione dei caschi protettivi obbligatori valgono le disposizioni di cui agli articoli 53 e 78 del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

**ART. 3.**

Chiunque viola le prescrizioni di cui al precedente articolo 1 o le norme che vietano l'uso dei veicoli non targati a due persone è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 200.000 nel caso si tratti di ciclomotori, o da lire 100.000 a 500.000 nel caso si tratti di motocicli con targa.

In caso di accertato tentativo di sottrarsi ai controlli dell'autorità preposta alla vigilanza stradale, il motociclo, la motocarozzetta, il ciclomotore sono soggetti a sequestro per un periodo da 2 a 6 mesi.

**ART. 4.**

Chiunque importa o produce per commercializzazione e chi commercializza caschi protettivi per motocicli e ciclomotori di tipo non approvato a norma del precedente articolo 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 20.000.000.

I caschi di tipo non approvato sono soggetti a sequestro su tutto il territorio nazionale da parte dell'autorità giudiziaria.

**Soppresso.****ART. 3.**

Chiunque viola le prescrizioni di cui al precedente articolo 1 ovvero le norme di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 122 del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 200.000 nel caso in cui si tratti di ciclomotori o da lire 100.000 a lire 500.000 nel caso in cui si tratti di motoveicoli.

Se l'infrazione di cui al comma precedente è commessa da un conducente di età inferiore ai diciotto anni, in luogo della sanzione amministrativa, il veicolo verrà sequestrato e verrà restituito, dopo un mese, al genitore o a chi ne fa le veci.

**ART. 4.**

Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza sul territorio nazionale caschi protettivi, per motocicli, motocarozzette e ciclomotori, di tipo non approvato a norma del precedente articolo 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 20.000.000.

I caschi di tipo non approvato, posti in commercio ovvero utilizzati, sono soggetti a sequestro su tutto il territorio nazionale da parte dell'autorità giudiziaria.

## ART. 5.

La fabbricazione dei caschi protettivi, secondo le modalità approvate ai sensi del precedente articolo 2, è soggetta ad accertamenti della conformità della produzione, in base alla legge 24 marzo 1980, n. 85.

I caschi debbono essere muniti di elemento di identificazione che certifichi la suddetta conformità, secondo modelli e materiali indicati dal Ministero dei trasporti.

Il controllo anzidetto viene effettuato dai laboratori del Ministero dei trasporti o da altri laboratori da esso delegati.

## ART. 6.

Le disposizioni di cui al precedente articolo 1 si applicano ai conducenti ed ai passeggeri di motocicli targati e motocarrozzette a partire dal 1° gennaio 1985 ed ai conducenti di ciclomotori dal 1° giugno 1985.

## ART. 5.

L'obbligo del dispositivo retrovisivo, di cui all'articolo 48 del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è esteso ai motocicli ed ai ciclomotori come definiti dagli articoli 24 e 25 dello stesso testo unico.

**Soppresso.**

**Soppresso.**

## ART. 6.

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano dopo sei mesi dalla sua entrata in vigore.

## ART. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.